

(N. 2289)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 4 aprile 1952 (V. Stampato N. 2227)

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro**

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 16 APRILE 1952

Aumento delle misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Le tabelle *A* e *B* per la determinazione delle misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico nei riguardi del personale militare e civile dello Stato, annesse alla legge 10 gennaio 1929, n. 59, e sostituite dalla legge 4 giugno 1936, n. 1129, e dalla legge 23 ottobre 1948, n. 1413, sono sostituite dalle allegate tabelle *A* e *B*.

#### Art. 2.

La presente legge ha effetto per gli incidenti di volo verificatisi a partire dal 1° gennaio 1951.

#### Art. 3.

Alla copertura della maggiore spesa presunta di lire 91.000.000, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1951-52, sarà fatto fronte mediante una corrispondente riduzione degli stanziamenti inseriti nel capitolo n. 176 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.

TABELLA A.

## PERSONALE MILITARE

GRADO	MISURA DELL'INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO				
	In caso di morte		In caso di infermità		
	A favore della vedova e dei figli	A favore dei genitori e dei collaterali o loro discendenti	Ascrivibile alla 1ª categoria di pensione	Ascrivibile alla 2ª categoria di pensione	Ascrivibile alla 3ª categoria di pensione
Ufficiali generali . . . . .	2.500.000	625.000	2.500.000	2.250.000	625.000
Ufficiali superiori . . . . .	2.000.000	500.000	2.000.000	1.800.000	500.000
Ufficiali inferiori . . . . .	1.500.000	390.000	1.500.000	1.400.000	390.000
Sottufficiali . . . . .	1.250.000	320.000	1.250.000	1.150.000	320.000
Graduati e militari di truppa . . . . .	1.000.000	250.000	1.000.000	900.000	250.000

Le misure stabilite alle colonne 1, 3 e 4 dovranno essere maggiorate di lire 200.000 per ciascun figlio a carico. — Le misure stabilite alla colonna 5 dovranno essere maggiorate di lire 100.000 per ciascun figlio a carico.

TABELLA B.

## PERSONALE CIVILE

GRADO	MISURA DELL'INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO				
	In caso di morte		In caso di infermità		
	A favore della vedova e dei figli	A favore dei genitori e dei collaterali o loro discendenti	Ascrivibile alla 1ª categoria di pensione	Ascrivibile alla 2ª categoria di pensione	Ascrivibile alla 3ª categoria di pensione
Dal grado 1° al 5° . . . . .	2.500.000	625.000	2.500.000	2.250.000	625.000
Dal grado 6° all'8° . . . . .	2.000.000	500.000	2.000.000	1.800.000	500.000
Dal grado 9° all'11° e avventizi di 1ª e 2ª categoria . . . . .	1.500.000	390.000	1.500.000	1.400.000	390.000
Dal grado 12° al 13° e avventizi di 3ª categoria . . . . .	1.250.000	320.000	1.250.000	1.150.000	320.000
Avventizi di 4ª categoria, personale d'ordine, custodi di campi di fortuna e salariati . . . . .	1.000.000	250.000	1.000.000	900.000	250.000

Le misure stabilite alle colonne 1, 3 e 4 dovranno essere maggiorate di lire 200.000 per ciascun figlio a carico. — Le misure stabilite alla colonna 5 dovranno essere maggiorate di lire 100.000 per ciascun figlio a carico.

Visto: *Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.